

regione.toscana@postacert.toscana.it

Spett.le
REGIONE TOSCANA
Direzione ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le
REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche autorizzazione Rifiuti

Gent.ma Sig.ra
ARCH. CARLA CHIODINI
Responsabile Procedimento

regione.giunta@postacert.umbria.it

P.C. Spett.le
REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci n. 96
06121 PERUGIA

protocollo@cert.arpa.umbria.it

P.C. Spett.le
ARPA UMBRIA
Via Pievaiola n. 20//B-3
Loc. San Sisto
06132 PERUGIA

comune.cittadellapieve@postacert.umbria.it

P.C. Spett.le
COMUNE CITTA' DELLA PIEVE
Via XIX Giugno n. 1
06062 CITTA' DELLA PIEVE

PROCEDIMENTO VIA POSTUMA ex art. 43, comma 6 LR 10/2010 in applicazione della DGR 931/2019 per il riesame AIA n. 2217 del 08/08/2013 – Impianto di depurazione rifiuti liquidi non pericolosi sito in Chiusi, Via Fondovalle n. 6

Gli scriventi **Comitato A.R.I.A. (Azione per il Rispetto dell'Ambiente)** con sede in Chiusi, Via Mario Morgantini n.44, C.F.90029210524, **E.T.S. Associazione di Promozione Sociale “Il Bersaglio”** con sede in Montepulciano, Via Delle Balze di S. Lazzaro n. 3, C.F. 90028790526, **Associazione Gruppo Ecologista “Il Riccio”**, con sede in Città della Pieve, Via Marconi n. 14, C.F. 94039140549,

con la presente nota, rilevano e rappresentano un grave insanabile VIZIO della procedura in oggetto, non essendo stati interessati, nella valutazione della VIA Postuma dell'impianto di

trattamenti rifiuti di Bioecologia Srl, la limitrofa Regione Umbria, il Comune di Città della Pieve e tutti gli enti della regione Umbria all'uopo preposti.

Contestualmente gli scriventi, a dimostrazione della propria volontà di trasparenza e di collaborazione istituzionale, avanzano contestuale istanza di provvedimento di annullamento in autotutela del presente procedimento, per i motivi che in seguito si espongono.

Per meglio inquadrare la questione si riportano i seguenti elementi di fatto:

PREMESSO IN FATTO CHE

- in data 2 ottobre 2019 la società Bioecologia Srl, presentava istanza di Valutazione Ambientale Postuma relativamente al proprio impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, sito in Chiusi, Via Fondovalle n.6, al confine con la Regione Umbria (**doc.1 scheda avviso**)
- suddetto impianto è collocato a confine con località Le Cardete facente parte del Comune di Città della Pieve (PG), come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica satellitare che si riporta, immagine rappresentativa, peraltro, contenuta nella sintesi non tecnica, dal medesimo Proponente;



- con propria nota, a firma del Responsabile Arch. Carla Chiodini, la Direzione Ambientale avanzava richiesta di integrazioni, tra l'altro, anche in merito alla individuazione dei recettori sensibili alle sorgenti emmissive;
- la società Bioecologia Srl, con le relative stringate ed incomplete integrazioni, individuava in modo carente i recettori di tali emissioni ambientali, limitandosi peraltro alla sola area della Regione Toscana, senza tenere in ben che minimo conto gli insediamenti umani ed i recettori interessati, siti nella confinante località umbra delle Cardete che per maggiore completezza espositiva e solo in minima parte, si indicano nella immagine fotografica sotto riportata.



PREMESSO ALTRESI' CHE

La vigente normativa (art. 30 D. Lgs 152/2006) impone che nei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale relativo ad un progetto che può avere impatti ambientali rilevanti su Regioni confinanti, l'Autorità Competente è obbligata ad informare ed acquisire i pareri delle autorità competenti di tali Regioni nonché degli enti locali interessati.

Nel contempo **la giurisprudenza amministrativa** unanime ritiene illegittimo il provvedimento di VIA formatosi senza l'acquisizione dei pareri delle Regioni ed Enti Locali Limitrofi, nell'ambito della Conferenza Servizi – luogo di discussione e confronto tra le diverse posizioni delle Amministrazioni interessate.

Gli scriventi sentono quale proprio dovere segnalare come la prosecuzione della procedura così come attivata nonché il provvedimento conclusivo ove adottato all'esito della medesima, si esporrebbero, con alta probabilità, ad una pronuncia di illegittimità in sede giudiziale con altrettanto probabile per non dire ovvio conseguente interessamento della Corte dei Conti, stante già la presente segnalazione e rilevazione dell'insanabile vizio.

CONSIDERATO CHE

La **Giurisprudenza Comunitaria** ha sancito il diritto dei cittadini alla partecipazione delle decisioni in materia ambientale, ai sensi del considerando 7 e 16 direttiva VIA.

La mancata attivazione della procedura nei confronti della Regione limitrofa, del Comune Limitrofo e della cittadinanza, non può non tradursi in una violazione del diritto di partecipazione del pubblico

interessato alle decisioni di materia ambientale.

Di recente, peraltro, nella causa n. 280/2018, la **Corte di Giustizia** si è pronunciata in merito agli artt. 6, 9 e 11 della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la Valutazione Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati. L'art. 6 della Direttiva deve essere interpretata nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relativo ad un progetto a livello della sede dell'autorità amministrativa regionale competente e non al livello dell'unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato.

L'art. 9 e 11 di tale Direttiva devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall'annuncio di un'autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità di informarsi della procedura di autorizzazione conformemente all'art. 6, paragrafo 2, di tale direttiva.

La materia ambientale ha formato oggetto di pronunce anche da parte della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**.

Si riporta, a mero titolo esemplificativo la sentenza CEDU (Giacomelli c. Italia n. 59909/2000 nella fattispecie trattasi proprio di provvedimento conclusivo di una procedura di VIA, attivata da una azienda che svolgeva attività di trattamento rifiuti) con la quale la Corte di Strasburgo evidenziava come l'art. 8 della Convenzione Diritti dell'Uomo riconosce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria abitazione, inteso non solo in senso reale – spazio fisico, ma anche come pacifico godimento della stessa. La violazione di tale diritto include anche la violazione di elementi che non sono fisici e concreti, quali ad esempio, rumori, emissioni, odori e altre forme di interferenza che impediscono ad un soggetto di godere pacificamente della propria abitazione. Le Autorità Nazionali quando sono chiamate a prendere delle scelte in materia ambientale, devono compiere opportuni studi ed indagini in modo che gli effetti delle attività che potrebbero danneggiare l'ambiente o violare i diritti delle persone, possano essere previsti e valutati in anticipo, così da garantire un giusto equilibrio tra l'interesse dell'individuo e quello della collettività in generale. Se ciò non avviene, sussiste la violazione della norma convenzionale in oggetto. Anche alla luce di quanto sopra, l'acquisizione dei pareri interregionali e delle osservazioni della cittadinanza interessata ivi residente, acquisiscono valenza fondamentale ai fini dell'indagine, dello studio e della valutazione a 360°, degli effetti che una determinata attività potrebbe avere sull'ambiente e sui diritti delle persone.

Non si può infine non ricordare che la giurisprudenza comunitaria ha attribuito all'ambiente un Valore della Società. Conseguentemente la predisposizione di misure a tutela dell'ambiente è

condizione necessaria per la tutela di diritti inviolabili dell'uomo, ove la qualità del primo deve essere migliorata e protetta in quanto funzionale alla tutela ed alla protezione dei secondi.

Per tutto quanto sopra, gli scriventi **Comitato A.R.I.A. (Azione per il Rispetto dell'Ambiente)** con sede in Chiusi, **E.T.S. Associazione di Promozione Sociale "Il Bersaglio"** con sede in Montepulciano e **Associazione Gruppo Ecologista "Il Riccio"**, con sede in Città della Pieve, sollevando l'eccezione del mancato coinvolgimento nel presente procedimento di Via Postuma, attivato dal proponente Bioecologia Srl, della Regione, degli Enti locali limitrofi e della cittadinanza umbra interessata, avanzano formale

ISTANZA

di pronuncia di tempestivo provvedimento di annullamento in autotutela, della procedura di VIA Postuma individuata in oggetto, per il vizio sopra rappresentato e per i motivi ampiamente esposti, al fine di permettere la partecipazione nella procedura in ossequio della vigente normativa.

Si allega U.S.

Chiusi, 24 febbraio 2020